

Sviluppi strutturali e normativi

Iniziative e rapporti concernenti le istituzioni finanziarie

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB)

In ottobre il CBVB ha pubblicato linee guida a uso delle banche e delle autorità di vigilanza bancaria sulle procedure di dovuta diligenza da applicare nei confronti della clientela¹. Il Comitato osserva come le autorità di vigilanza riconoscano in misura crescente l'importanza che presso le banche siano posti in atto adeguati controlli e procedure per l'identificazione della clientela. Ciò è necessario non solo ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di legge in materia di riciclaggio dei fondi di provenienza illecita, ma anche in una prospettiva prudenziale più ampia. Senza l'esercizio della dovuta diligenza le banche possono esporsi a rischi di reputazione, operativi, legali e di concentrazione, e conseguentemente incorrere in costi rilevanti. Per premunirsi contro questi rischi, esse devono elaborare politiche e procedure in aree critiche, quali l'accettazione e l'identificazione della clientela, nonché il monitoraggio dei conti a elevata rischiosità.

Sempre in ottobre il CBVB ha pubblicato un documento di lavoro² che propone un apposito trattamento IRB ("internal ratings-based") per le esposizioni creditorie specifiche ("specialised lending" – SL)³. L'assunto di base dell'approccio IRB previsto per le esposizioni delle imprese è che il rimborso del prestito sia finanziato primariamente da operazioni correnti del mutuatario anziché dai flussi monetari connessi con un progetto o un bene immobile. In tale contesto, le attività costituite in garanzia fungono da strumento di attenuazione del rischio e da fonte accessoria di rimborsi. Così definita, la categoria delle esposizioni societarie non comprende i prestiti il cui rimborso dipende principalmente dal cash flow generato da un'attività piuttosto

Il CBVB pubblica linee guida sul dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela ...

... e un documento di lavoro sul trattamento delle esposizioni creditorie specifiche

¹ Cfr. *Customer due diligence for banks*, CBVB, Basilea, ottobre 2001. Disponibile sul sito Internet (www.bis.org). Una precedente versione del rapporto era stata pubblicata a fini di consultazione nel gennaio 2001; il documento finale incorpora le osservazioni fatte pervenire.

² Cfr. *Working paper on the internal ratings-based approach to specialised lending exposures*, CBVB, Basilea, ottobre 2001. Disponibile sul sito Internet (www.bis.org).

³ Definite come "finanziamento di progetti" nei documenti diffusi a fini di consultazione nel gennaio 2001.

che dalla qualità creditizia del mutuatario. Le banche hanno fatto notare che i dati sulla performance storica delle esposizioni a fronte di SL sono scarsi. Molte di esse incontrano quindi difficoltà nel formulare stime affidabili e realistiche dei principali fattori di rischio, compresa la probabilità di insolvenza (PI). Non esiste pertanto uno standard comune a livello di settore su cui basare un approccio rigoroso e sensibile al rischio per la stima delle esposizioni SL a fini prudenziali. Lo schema IRB proposto per queste ultime integra le metodologie di base e avanzate mediante un sistema più semplice incentrato su stime prudenziali della PI, della perdita in caso di insolvenza e del livello di esposizione al momento dell'insolvenza stessa.

Il CBVB pubblica un documento di lavoro sul trattamento delle cartolarizzazioni ...

Infine, il CBVB ha pubblicato sempre in ottobre un documento di lavoro su due proposte avanzate inizialmente nella serie di documenti a fini di consultazione diffusi nel gennaio 2001⁴. La prima riguarda il trattamento IRB delle cartolarizzazioni e la seconda costituisce un approccio complessivo alle cartolarizzazioni sintetiche. L'obiettivo del Comitato è quello di elaborare uno schema globale che sia sensibile al rischio e fornisca alle banche adeguati incentivi per passare dal metodo standardizzato a quello basato sui ratings interni. Il documento è stato pubblicato al fine di promuovere ulteriormente il dialogo con gli operatori del settore sulla definizione di un coefficiente patrimoniale minimo per le cartolarizzazioni.

... e i risultati dello studio sull'impatto del Nuovo Accordo di Basilea ...

In novembre il CBVB ha pubblicato i risultati di uno studio (QIS2) sull'impatto quantitativo delle proposte del gennaio 2001 relative al Nuovo Accordo di Basilea⁵. L'obiettivo di questa indagine, iniziata nell'aprile dello scorso anno ed estesa a banche dei paesi del G10 ed esterni al Gruppo, era quello di acquisire le informazioni necessarie a valutare tale impatto. Le conclusioni raggiunte, unitamente ai commenti fatti pervenire dalle banche, hanno indotto il CBVB a considerare alcune modifiche al Nuovo Accordo proposto. Tali modifiche dovrebbero consentire al Comitato di realizzare il duplice obiettivo di mantenere un livello di patrimonializzazione mediamente equivalente a quello attuale, nel quadro dell'approccio standard modificato, nonché di fornire un moderato incentivo in termini prudenziali per l'approccio IRB di base. Tuttavia, prima di decidere definitivamente in merito alle modifiche da introdurre, il CBVB vorrà disporre di informazioni statistiche circa gli effetti di tale revisione sulle varie imprese bancarie. A tal fine, il Comitato ha chiesto ad alcune banche di collaborare a un aggiornamento del QIS2 (QIS2.5), che implica un ricalcolo dei requisiti patrimoniali previsti dall'approccio IRB di base per tener conto delle modifiche proposte.

... annunciando un ulteriore approfondimento

Il CBVB ha annunciato in dicembre l'intenzione di avviare un ulteriore studio al fine di valutare l'impatto complessivo sul sistema bancario del Nuovo

⁴ Cfr. *Working paper on the treatment of asset securitisations*, CBVB, Basilea, ottobre 2001. Disponibile sul sito Internet (www.bis.org).

⁵ Cfr. *Results of the second quantitative impact study*, CBVB, Basilea, novembre 2001 e *Potential modifications to the Committee's proposals*, CBVB, Basilea, novembre 2001. Entrambi disponibili sul sito Internet (www.bis.org).

Accordo di Basilea prima della pubblicazione del prossimo documento a fini di consultazione. Il lavoro del Comitato nel corso di questa fase di "controllo di qualità" sarà incentrato su tre aspetti: contemperare l'esigenza di un Accordo sensibile al rischio con i requisiti di chiarezza e di flessibilità sufficienti ad assicurarne un impiego efficace da parte delle banche; garantire un trattamento appropriato del credito alle piccole e medie imprese nel quadro dell'Accordo; definire la calibrazione dei coefficienti minimi in modo da pervenire a un livello di patrimonializzazione mediamente equivalente a quello dell'Accordo attuale, fornendo al tempo stesso un incentivo alle banche che si avvalgono del sistema IRB più sensibile al rischio. Il CBVB aveva in un primo tempo previsto di avviare uno studio d'impatto complessivo in concomitanza con il prossimo periodo di consultazione; ora esso è tuttavia del parere che il completamento di tale studio prima della fase consultiva servirà a rendere quest'ultima più costruttiva. L'indagine supplementare implica che il prossimo documento di consultazione non sarà pubblicato agli inizi del 2002 come inizialmente indicato. In sostituzione, il Comitato cercherà di predisporre dapprima una versione completa delle sue proposte sotto forma di bozza. Quale passo successivo, esso effettuerà uno studio d'impatto complessivo della bozza di proposte, che verranno quindi distribuite per un ulteriore periodo di consultazione formale in vista della stesura finale dell'Accordo. Il Comitato ritiene che questo processo non dovrebbe protrarsi a lungo, e non ha pertanto modificato la scadenza prevista per la finalizzazione dell'Accordo. Esso si è tuttavia dichiarato pronto a rivedere il calendario, ove opportuno.

Nello stesso mese di dicembre il CBVB ha pubblicato un documento sull'elaborazione di prassi corrette per la gestione e la vigilanza del rischio operativo⁶. Il documento definisce una serie di principi che fungono da schema di riferimento per una gestione e una vigilanza efficaci di tale fattispecie di rischio, a uso delle banche che operano a livello internazionale e delle autorità di vigilanza chiamate a valutare politiche, procedure e prassi di gestione del rischio operativo. Anche se le metodologie di gestione stanno rapidamente evolvendo, il Comitato ritiene che molto lavoro resti ancora da fare. Ad esempio, i progressi verso una definizione standard sono ostacolati da differenze di interpretazione tra le banche. Il CBVB considera pertanto fondamentale un attivo scambio di idee tra autorità di vigilanza e settore bancario per lo sviluppo di linee guida in materia di gestione delle esposizioni a tale tipologia di rischio.

CBVB/IOSCO/IAIS

In novembre il CBVB, il Comitato Tecnico dell'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) e l'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) hanno pubblicato due rapporti predisposti dal Joint Forum. Il primo contiene un raffronto intersettoriale delle prassi di gestione del rischio e del patrimonio di vigilanza, il secondo i principi fondamentali elaborati dai tre

Il CBVB pubblica un documento sulle prassi corrette per la gestione e la vigilanza del rischio operativo

Il Joint Forum pubblica due rapporti su regole e procedure nel settore finanziario

⁶ Cfr. *Sound practices for the management and supervision of operational risk*, CBVB, Basilea, dicembre 2001. Disponibile sul sito Internet (www.bis.org).

organismi per i propri comparti⁷. Il primo rapporto risponde alla richiesta dei gruppi di rispettiva pertinenza di comparare i diversi approcci in modo da acquisire una migliore comprensione delle prassi attualmente vigenti nei tre settori. Nel secondo vengono posti a confronto i principi fondamentali elaborati dai tre organismi, mettendone in rilievo gli elementi comuni e le diversità.

Gruppo dei Venti

Il G20 vara un piano d'azione contro il finanziamento del terrorismo

Nel corso della riunione di novembre a Ottawa, i Ministri finanziari e i Governatori delle banche centrali dei paesi del G20 hanno adottato un vasto piano d'azione per la cooperazione multilaterale contro il finanziamento delle attività terroristiche, incentrato sui seguenti punti: ratifica e attuazione in tempi rapidi delle convenzioni e risoluzioni dell'ONU sulla soppressione delle fonti di finanziamento al terrorismo; cooperazione con gli organismi internazionali interessati nella promozione di criteri volti a contrastare gli abusi nel sistema finanziario; intensificato scambio di informazioni fra i paesi del G20; offerta di assistenza tecnica ai paesi nell'attuazione di norme e politiche per la lotta al finanziamento del terrorismo; sostegno alle attività del Comitato Antiterrorismo dell'ONU; sorveglianza da parte della Financial Action Task Force (FATF) e di altri organismi internazionali.

Iniziative e rapporti concernenti i mercati finanziari e le loro infrastrutture

FATF

Nuova enfasi posta dalla FATF sulla lotta al finanziamento delle attività terroristiche

In occasione dell'assemblea plenaria straordinaria sul finanziamento del terrorismo tenutasi a Washington il 29 e 30 ottobre 2001, la FATF ha esteso la sua missione al di là della lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita⁸. D'ora in poi, essa dedicherà risorse e competenze tecniche anche alle iniziative mondiali volte a contrastare il finanziamento del terrorismo. La FATF ha concordato una serie di raccomandazioni in tale ambito, che impegnano i propri membri alle seguenti azioni: adottare provvedimenti immediati per il perseguimento in sede penale delle attività finanziarie legate al terrorismo; bloccare e confiscare i beni di terroristi; segnalare le operazioni sospette; fornire assistenza nelle indagini giudiziarie di altri paesi; estendere le prescrizioni antiriciclaggio ai sistemi alternativi di trasferimento fondi; intensificare le misure in materia di identificazione della clientela; assicurare che le istituzioni, e in particolare quelle senza finalità di lucro, non siano utilizzate impropriamente per finanziare il terrorismo. Al fine di pervenire a una

⁷ Cfr. *Risk management practices and regulatory capital*, CBVB, IOSCO e IAIS, Basilea, novembre 2001, e *The Joint Forum Core Principles – cross-sectoral comparison*, CBVB, IOSCO e IAIS, Basilea, novembre 2001.

⁸ Le misure adottate dal governo USA nell'ottobre dello scorso anno sono elencate nell'edizione del dicembre 2001 della *Rassegna trimestrale BRI*, pag. 81.

rapida ed efficace attuazione di questi nuovi precetti, la FATF ha messo a punto un articolato piano d'azione.

International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

In ottobre l'ISDA ha ribadito la propria posizione, espressa nella versione finale della guida per gli utenti relativa alle Credit Derivatives Definitions 1999, secondo cui le obbligazioni per le quali il detentore può attivare l'opzione di conversione soddisfano la clausola dell'obbligazione consegnabile "non condizionale" ("not contingent"), e devono pertanto essere accettate quali titoli consegnabili nel quadro di "credit default swaps"⁹. La questione della consegnabilità era stata sollevata in seguito al rifiuto di alcuni venditori della protezione nei confronti di Railtrack PLC di accettare la consegna di obbligazioni convertibili di questa società dopo la decisione del governo britannico di porla in amministrazione controllata. Il problema ruotava intorno a una clausola standard delle emissioni convertibili europee, che conferisce al detentore la responsabilità di esercitare i diritti di conversione nel caso in cui il valore convertito dell'obbligazione ecceda il suo valore nominale alla scadenza. Gli operatori temevano che tale clausola potesse pregiudicare il diritto del detentore di disporre pienamente delle proprie obbligazioni (rendendole di fatto "condizionali"), e che queste ultime non avrebbero pertanto potuto essere consegnate nel quadro di "credit default swaps" tradizionali.

In novembre l'ISDA ha annunciato di aver ultimato e pubblicato il supplemento alle Credit Derivatives Definitions 1999 relativo alle definizioni di "successore" e di "evento creditizio"¹⁰. Per ciò che concerne il primo termine, viene modificata la definizione di successore nei casi di fusione, consolidamento o trasferimento, sostituendo l'espressione "all or substantially all" ivi contenuta con un limite quantitativo per effetto del quale l'entità subentrante assume la qualifica di successore unico se rileva almeno il 75% delle obbligazioni e dei crediti dell'entità originaria. Il supplemento prende altresì in esame i casi in cui non venga raggiunta tale soglia minima del 75%. Esso modifica inoltre le definizioni relative a taluni eventi creditizi, stabilendo in particolare che solo l'ammissione o l'iscrizione a un procedimento giudiziario, regolamentare o amministrativo costituisce un evento creditizio; ciò implica che un'accelerazione dei rimborsi non è più da considerarsi tale. Questo emendamento era ritenuto necessario per ridurre le probabilità di "moral hazard"¹¹.

Presa di posizione dell'ISDA sulla consegnabilità di obbligazioni convertibili nel quadro di "credit default swaps"

L'ISDA chiarisce la definizione di "successore" nei contratti in derivati di credito

⁹ Cfr. il sito Internet (www.isda.org).

¹⁰ Cfr. il sito Internet (www.isda.org).

¹¹ Le banche che acquistano la protezione su taluni crediti da esse stesse erogati potrebbero avvalersi della clausola di accelerazione per far scattare i pagamenti previsti nei relativi contratti derivati.

virt-x

virt-x annuncia la creazione di una controparte centrale paneuropea per le transazioni in titoli azionari

In ottobre virt-x, la borsa elettronica nata dalla fusione fra Tradepoint PLC e la Swiss Stock Exchange, ha annunciato piani per la creazione di una controparte centrale paneuropea per le contrattazioni in titoli azionari. La nuova entità sarà istituita in collaborazione con la London Clearing House (LCH) e x-clear, una sussidiaria del Swiss Financial Services Group. Quest'ultima, in particolare, tratterà le operazioni con controparti svizzere, mentre LCH curerà altre transazioni europee.

Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CSPR)/Comitato Tecnico dello IOSCO

Il CSPR e lo IOSCO pubblicano raccomandazioni per i sistemi di regolamento in titoli

In novembre il CSPR e il Comitato Tecnico dello IOSCO hanno pubblicato un rapporto contenente 19 raccomandazioni che fissano requisiti minimi per i sistemi di regolamento in titoli¹². Le raccomandazioni riguardano sistemi che trattano qualsiasi tipo di titoli, nonché transazioni sia interne che transfrontaliere. Esse affrontano la progettazione, l'operatività e la sorveglianza di tali sistemi, e mirano a promuovere l'applicazione su scala mondiale di misure volte a ridurre i rischi, accrescere l'efficienza e fornire adeguate salvaguardie agli investitori.

Unione europea

L'Unione europea amplia la direttiva CEE antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in novembre la proposta di avanzamento della direttiva UE in materia di riciclaggio allo stadio finale del processo legislativo europeo¹³. Nell'ampliare il campo di applicazione dell'attuale direttiva CEE sul riciclaggio dei capitali, la nuova direttiva impone agli Stati membri di combattere il riciclaggio dei prodotti generati da tutti i reati gravi (il testo vigente cita solo i reati legati alla droga) ed estende la portata della normativa in vigore a varie attività e professioni non finanziarie esposte al rischio di riciclaggio.

La Commissione europea pubblica un rapporto sulla compensazione e il regolamento transfrontalieri

Sempre in novembre la Commissione europea ha pubblicato il primo di due rapporti sui sistemi di compensazione e regolamento transfrontalieri nell'Unione europea¹⁴. Il rapporto si prefigge di valutare lo stato degli attuali sistemi transfrontalieri e di individuarne le principali fonti di inefficienza. Esso conclude che la frammentazione nelle attività di compensazione e regolamento rende più complesse le transazioni internazionali in titoli. Le complicazioni derivano dall'esigenza di accedere a una molteplicità di sistemi nazionali, in cui le divergenze in termini di requisiti tecnici/prassi di mercato, regimi fiscali e

¹² Cfr. *Recommendations for securities settlement systems*, CSPR e IOSCO, Basilea e Madrid, novembre 2001. Disponibile sui siti Internet della BRI (www.bis.org) e dello IOSCO (www.iosco.org).

¹³ Cfr. il sito Internet (www.europa.eu.int).

¹⁴ Cfr. *Cross-border clearing and settlement arrangements in the European Union* ("Rapporto Giovannini"), Commissione europea, Bruxelles, novembre 2001. Disponibile sul sito Internet (www.europa.eu.int).

contesti giuridici agiscono da barriera. L'efficienza potrebbe essere notevolmente accresciuta dalla convergenza dei mercati verso taluni requisiti tecnici e prassi comuni ai vari sistemi nazionali. Il rapporto non manca tuttavia di rilevare come la responsabilità di rimuovere le barriere relative ai sistemi giuridici e fiscali ricada sul settore pubblico. Un secondo rapporto, la cui pubblicazione è prevista a metà 2002, esaminerà in dettaglio alcuni aspetti inerenti alle politiche e i possibili modelli per una più efficiente attività di compensazione e regolamento.

In dicembre il Consiglio dei Ministri economici e finanziari dell'Unione europea (ECOFIN) ha adottato due direttive sulle società di investimento collettivo in valori mobiliari trasferibili ("undertakings for collective investments in transferable securities", UCITS). Con la prima direttiva vengono rimosse le barriere all'offerta di servizi internazionali da parte delle UCITS, ampliando la gamma delle loro attività di investimento. La seconda conferisce alle società di gestione un "passaporto europeo" con cui operare all'interno della UE ed estende l'ambito della loro operatività. Essa introduce altresì un "prospetto semplificato", che faciliterà l'accesso degli investitori alle informazioni.

L'ECOFIN adotta due direttive sugli investimenti internazionali

Parlamento italiano

In novembre il Parlamento italiano ha modificato il decreto che sospende l'imposizione della ritenuta fiscale sui titoli di Stato detenuti da non residenti. L'eliminazione dal 1° gennaio 2002 delle procedure burocratiche per il rimborso della ritenuta alla fonte potrebbe incoraggiare gli investimenti in titoli pubblici italiani. Comunque, gli investitori insediati nei paradisi fiscali continueranno a essere soggetti a tale ritenuta.

Il Parlamento italiano semplifica il rimborso della ritenuta alla fonte sui titoli di Stato

US Securities and Exchange Commission (SEC) e Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

In dicembre la SEC e la CFTC si sono impegnate a ricercare la pronta adozione di regole definitive in materia di margini sui futures in titoli e di protezione dei fondi della clientela, facendo seguito all'autorizzazione di tali prodotti ai sensi del Commodity Futures Modernization Act del 2000. La ratifica di tali regole dovrebbe consentire la contrattazione pubblica di futures su titoli entro il secondo trimestre 2002. I due organismi hanno inoltre convenuto di procedere in tempi brevi anche alla regolamentazione dei prodotti su indici esteri.

Impegno di SEC e CFTC per la regolamentazione dei futures su titoli USA

In separata sede la SEC ha emanato, sempre in dicembre, una nota cautelativa di cui le società dovrebbero tener conto nella pubblicazione di informazioni finanziarie "pro forma". Le segnalazioni di questo tipo derogano dai Generally Accepted Accounting Principles, consentendo alle imprese di escludere talune uscite o entrate dal loro conto economico in determinati casi o in attesa del perfezionamento di talune obbligazioni contrattuali. Poiché la contabilità "pro forma" può rendere difficile agli investitori il raffronto delle informazioni finanziarie tra i diversi periodi di segnalazione o tra le varie società, la SEC invita gli investitori a considerare tali rendicontazioni con la dovuta cautela.

Monito della SEC sui rischi insiti nella contabilità "pro forma"

Stanze di compensazione e borse valori europee

EuroCCP offre servizi a Nasdaq Europe

In dicembre la European Central Counterparty Limited (EuroCCP), una sussidiaria interamente controllata dalla Depository Trust & Clearing Corporation, ha annunciato la propria disponibilità a offrire servizi di compensazione, regolamento e gestione del rischio a Nasdaq Europe. EuroCCP è la prima controparte centrale a offrire servizi transfrontalieri su base paneuropea, inclusi quelli relativi a titoli USA negoziati in Europa¹⁵. Secondo i promotori, il trattamento delle operazioni attraverso EuroCCP dovrebbe abbattere i costi di compensazione e regolamento, consentendo altresì ai membri di Nasdaq Europe di ridurre il fabbisogno di fondi. Se sarà rispettata la scadenza annunciata inizialmente, EuroCCP dovrebbe cominciare a operare prima che venga messo a punto un sistema concorrente da parte di virt-x e altre stanze europee.

LSE e LCH progettano di introdurre il regolamento automatizzato integrato

Sempre in dicembre la London Stock Exchange (LSE) e la London Clearing House (LCH) hanno deciso di sviluppare una procedura automatizzata integrata per il regolamento presso Euroclear delle transazioni LSE compensate da LCH. Il sistema include la negoziazione, la compensazione e il regolamento di titoli, britannici e non, trattati alla borsa londinese. Il nuovo servizio, che dovrebbe essere operativo dalla seconda metà del 2002, amplierà la scelta e la concorrenza fra sistemi di regolamento, contribuendo al tempo stesso a ridurre i costi delle operazioni transfrontaliere. Esso integrerà i servizi già offerti da CRESTCo ai membri della LSE. Il trasferimento titoli con quest'ultimo organismo sarà diretto poiché è già operante un suo collegamento con Euroclear. L'accordo fra LSE e LCH fa seguito alla recente decisione della concorrente Clearstream di rifiutare una proposta di takeover da parte di Euroclear a favore di negoziati esclusivi con la Deutsche Börse (DB), che intende acquisire il 50% del capitale Clearstream non ancora in suo possesso. Un eventuale accordo fra quest'ultima e la borsa tedesca darebbe vita a una società a "integrazione verticale" (un "silo", nell'idioma degli operatori) con compiti di negoziazione, compensazione e regolamento. Per contro, l'approccio prescelto da Euroclear implica un processo di "integrazione orizzontale" attraverso accordi di partenariato con altre stanze. Euroclear ha già stabilito collegamenti con Euronext, virt-x e Nasdaq Europe.

¹⁵ Una controparte centrale facilita la gestione dei costi e dei rischi di negoziazione ponendosi come interfaccia fra acquirenti e venditori al fine di garantire uno scambio ordinato ed efficiente di contante e titoli.

Cronologia dei principali sviluppi strutturali e normativi		
Mese	Organismo	Iniziativa
ott. 2001	CBVB	Pubblicazione di linee guida sul dovere di diligenza
	CBVB	Pubblicazione di un rapporto sul trattamento IRB delle esposizioni creditorie specifiche
	CBVB	Pubblicazione di un rapporto sul trattamento IRB delle cartolarizzazioni
	FATF	Ampliamento delle funzioni oltre le attività antiriciclaggio
	ISDA	Conferma della posizione sulla consegnabilità delle obbligazioni convertibili nel quadro di "credit default swaps"
	virt-x	Annuncio di piani per la creazione di una controparte paneuropea per le negoziazioni azionarie
nov. 2001	CBVB	Pubblicazione dei risultati di uno studio di impatto quantitativo delle nuove proposte sui requisiti patrimoniali
	CBVB, Comitato Tecnico dello IOSCO e IAIS	Pubblicazione di due rapporti del Joint Forum sul raffronto intersettoriale delle prassi di gestione del rischio e del patrimonio di vigilanza
	G20	Varo di un piano d'azione contro il finanziamento del terrorismo
	CSPR e Comitato Tecnico dello IOSCO	Pubblicazione delle raccomandazioni sui requisiti minimi per i sistemi di regolamento in titoli
	Consiglio dei Ministri UE	Approvazione della proposta di avanzamento della direttiva UE antiriciclaggio
	Commissione europea	Pubblicazione di un rapporto sugli accordi transfrontalieri di compensazione e regolamento nell'Unione europea
	ISDA	Pubblicazione del supplemento alle Credit Derivatives Definitions 1999 sulle definizioni di "successore" ed "evento creditizio"
	Parlamento italiano	Modifica del decreto di sospensione della ritenuta alla fonte sui titoli di Stato detenuti da non residenti (con decorrenza 1° gennaio 2002)
dic. 2001	CBVB	Annuncio di un'ulteriore revisione dell'impatto delle proposte per un Nuovo Accordo di Basilea
	CBVB	Pubblicazione di un documento sulle prassi corrette per la gestione e la vigilanza del rischio operativo
	SEC e CFTC degli Stati Uniti	Impegno per una pronta adozione di regole in materia di futures in titoli
	SEC degli Stati Uniti	Monito sui rischi della contabilità "pro forma"
	ECOFIN	Adozione di due nuove direttive sugli investimenti internazionali
	European Central Counterparty Limited	Annuncio della disponibilità a fornire servizi di compensazione, regolamento e gestione del rischio a Nasdaq Europe
	London Stock Exchange e London Clearing House	Progetto per l'elaborazione di una procedura automatizzata integrata con Euroclear